

TI_GERICHTE 14.2009.106 vom 9. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.106

FR: TI_GERICHTE 14.2009.106 du 9 février 2010

IT: TI_GERICHTE 14.2009.106 del 9 febbraio 2010

Regeste

Sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna di merce. Fatture

Erwägungen

E. 1

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). L'importo della pretesa fatta valere deve essere al momento della sottoscrizione del riconoscimento almeno determinabile (DTF 122 III 128, 106 III 100). Inoltre l'importo dovuto deve essere, sulla base dei documenti prodotti, facilmente calcolabile (Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82). I bollettini di consegna di merce firmati dall'acquirente e integrati da fatture o estratti conto, rimasti incontestati, non costituiscono titolo di rigetto dell'opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della merce fornita (Rep 1959 pag. 398; CEF 21 agosto 1995 [14.1995.77]; Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3 pag. 172). L'appellante ha prodotto una fattura del 30 settembre 2007 con allegati cinque bollettini di consegna (doc. F), una fattura del 31 ottobre 2007 con allegati due bollettini di consegna (doc. G), una fattura del 30 novembre 2007 con allegati tre bollettini di consegna (doc. H) e una fattura del 31 dicembre 2007 con allegati cinque bollettini di consegna (doc. J). I citati bollettini, sui quali non risulta il prezzo unitario della merce fornita, risultano essere stati allestiti precedentemente alla relativa fattura e sono gli unici documenti sottoscritti dalla convenuta. Orbene nonostante l'istante abbia integrato i predetti bollettini con le relative fatture, il fatto che dai bollettini non risulti il prezzo unitario della merce fornita, non permette, sulla base della citata giurisprudenza, di ritenere i predetti documenti validi riconoscimenti di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. L'appellante sostiene che alla convenuta erano noti i prezzi della merce consegnata sia per il fatto che ha effettuato versamenti rateali di fr. 500.-- (doc. E), sia perché i prezzi della merce consegnata le erano noti sulla base di precedenti forniture, integralmente pagate in tre rate (doc. R e S). Orbene dall'esame dell'estratto conto del 22 dicembre 2008 (doc. E), allestito dall'appellante, non risulta che i due

pagamenti rateali di fr. 500.-- ciascuno, effettuati il 10 rispettivamente il 19 settembre 2008, si riferiscano alle fatture, i cui importi sono oggetto della presente procedura, il numero rispettivamente la data delle relative fatture indicate sul doc. E non corrispondendo alle fatture in oggetto (doc. F-J). Anche esaminando gli estratti del conto P_____ della precedente del 10 rispettivamente del 19 settembre 2009 (doc. T e U), non si evince a quali fatture erano destinati i due versamenti rateali di fr. 500.-- effettuati dalla convenuta. Se poi si analizzano i bollettini di versamento (doc. S), con cui l'appellante pretende, la convenuta abbia pagato la fattura n. 3_____ del 31 agosto 2007 ammontante a fr. 34'265.05 (doc. R), per cui doveva essere a conoscenza dei prezzi della merce, risulta che i numeri indicati sui predetti bollettini - il n. 4_____/3_____ del 24 dicembre 2007 per fr. 18'265.05 rispettivamente il n. 4_____ del 31 dicembre 2007 per fr. 6'000.-- rispettivamente il n. 4_____ del 19 febbraio 2008 per fr. 10'000.-- (doc. S) - coincidono solo per quel che concerne il numero del cliente con la fattura del 31 agosto 2007 (doc. R). Di conseguenza non può essere ritenuto che con i predetti pagamenti sia stata saldata tale fattura e che l'escussa abbia pertanto riconosciuto i prezzi ivi indicati. Questa tesi non potrebbe in ogni modo essere condivisa, dalla documentazione agli atti non risultando che le parti hanno, per tutta la durata del contratto, concordato i prezzi della merce, che di conseguenza potevano essere soggetti a variazioni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che l'ammontare della pretesa posta in esecuzione non era determinabile al momento della firma dei bollettini di consegna da parte della convenuta. Di conseguenza l'appellante non dispone di un riconoscimento di debito firmato dall'escussa sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta. La sentenza pretorile va quindi confermata.

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 fr. 600.-- a titolo di indennità.

E. 3

Intimazione: - avv. PA 2, _____ - avv. PA 1, _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'701.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.